

Delibera n° 726

Estratto del processo verbale della seduta del

14 maggio 2021

oggetto:

POR FESR 2014-2020 - INVESTIMENTI DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE. STRUTTURA DEL PROGRAMMA, DEL PIANO FINANZIARIO POR E DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI (PAR). APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Richiamato il capo 7 "Principio della sana gestione finanziaria e performance" del Regolamento (UE, EURATOM) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ed in particolare l'articolo 33 "Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia" che declina il suddetto principio di una sana gestione finanziaria secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato, e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

Visto l'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che "alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi";

Considerato che, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, comma 240, della legge n. 147/2013 e in conformità all'Accordo di Partenariato, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20" prevede i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi operativi regionali e nello specifico, nell'ambito dei Programmi FESR per la categoria di Regioni più sviluppate, cui appartiene anche la Regione Friuli Venezia Giulia, determina una ripartizione del cofinanziamento nazionale tra Stato e Regione corrispondente al 70% di quota statale e al 30% di quella regionale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi;

Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive decisioni di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, C(2018) 6851 del 16 ottobre 2018, C(2020) 2691 del 23 aprile 2020 e C(2020) 8049 del 16 novembre 2020;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, n. 1836 del 29 settembre 2017, n. 2169 del 23 novembre 2018, n. 644 del 30 aprile 2020 e n. 1806 del 27 novembre 2020 con cui si prende atto delle predette Decisioni della Commissione Europea;

Vista la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";

Visti in particolare gli articoli 1 e 2 della succitata Legge regionale che, per la gestione finanziaria del Programma in oggetto, prevedono l'istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020 con gestione fuori bilancio in cui affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma operativo e al Programma d'Azione Coesione 2014-2020, le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma operativo, le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell' articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007 e le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma operativo e di cofinanziamento del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

Visto il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e s.m. e i., in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14;

Visto, in particolare, l'articolo 7 comma 2 del succitato Regolamento di attuazione, che prevede che la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente approvi e modifichi il piano finanziario analitico del Programma e del Piano di Azione Coesione, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, che individua la struttura e il piano finanziario analitico del Programma, declinato per Asse, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività, come da ultimo modificata con deliberazione n. 225 del 19 febbraio 2021;

Richiamate le seguenti Attività e le corrispettive strutture regionali attuatrici:

- 1.2.a "Innovazione ed industrializzazione dei risultati della ricerca" di competenza della Direzione centrale Attività produttive, Servizio industria e artigianato;
- 2.1.a "Supporto alla nuova realtà imprenditoriale", di competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio politiche del lavoro;
- 3.1.a "Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di edilizia scolastica", di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio edilizia;
- 3.1.b "Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti, di competenza della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio tecnologie e investimenti;

Rilevata la disponibilità di risorse POR e PAR non attivate sull'Asse 3 del Programma pari a:

- 2.194.098,90 euro di PAR sull'Attività 3.1.a;
- 1.096.940,31 euro di POR e 614.071,69 euro di PAR sull'Attività 3.1.b;

Considerato che le risorse disponibili sull'Attività 3.1.b non sono reimpiegabili nell'ambito della medesima Attività, non essendovi ulteriori interventi da finanziare, e sono dunque riprogrammabili;

Rilevato, altresì, che da una ricognizione dei fabbisogni sul Programma risultano interventi ammessi in graduatoria, ma non ancora finanziati per carenza di risorse, sui bandi delle seguenti Attività:

- 1.2.a: bando approvato con DGR n.991/2020 in favore delle imprese, misura di sostegno in risposta alla crisi

dovuta alla pandemia;

- 2.1.a: bando approvato con DGR n.660/2018 per il supporto alle nuove realtà imprenditoriali;
- 3.1.a: bando approvato con DGR n.234/2021 volto alla riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici;

Ritenuto opportuno aumentare la dotazione finanziaria di suddette Attività per consentire lo scorrimento delle graduatorie dei relativi bandi, quale misura a supporto delle imprese per fronteggiare gli effetti della pandemia da COVID-19 e per garantire l'avanzamento di spesa del Programma;

Considerato che la riprogrammazione delle risorse POR non incide sul piano finanziario del Programma, così come approvato con Decisione della Commissione europea, purché avvenga nell'ambito del medesimo Asse prioritario;

Considerato che tale vincolo non sussiste invece per le risorse PAR, che possono essere riprogrammate anche tra Assi prioritari diversi;

Considerato che le economie di risorse POR dell'Attività 3.1.b sono sufficienti per coprire il fabbisogno dell'Attività 3.1.a;

Ritenuto, pertanto, di riprogrammare all'interno dell'Asse 3 le economie POR dell'Attività 3.1.b per un importo di euro 1.096.940,31 in favore dell'Attività 3.1.a, a copertura integrale dei relativi fabbisogni;

Ritenuto opportuno, altresì, riprogrammare le risorse PAR disponibili sulle Attività 3.1.a (2.194.098,90 euro) e sull'Attività 3.1.b (614.071,69 euro), per un importo complessivo di euro 2.808.170,59, in favore delle Attività 1.2.a per un importo di euro 1.808.170,59 e in favore dell'Attività 2.1.a per un importo di euro 1.000.000,00;

Ritenuto, sulla base di quanto premesso, di approvare la nuova struttura e il piano finanziario analitico del Programma e la ripartizione delle risorse PAR secondo gli allegati n. 1, 2, 3 e 4 alla presente deliberazione;

Ritenuto inoltre opportuno che la Giunta regionale si riservi la facoltà di rideterminare la ripartizione delle risorse finanziarie fra le Azioni, Attività e Linee di intervento POR e PAR in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del programma e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013;

Su proposta dell'Assessore regionale alle finanze;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

Per le motivazioni in premessa:

1. di confermare la struttura del Programma secondo l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il nuovo Piano finanziario POR, secondo l'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare il nuovo piano finanziario POR, comprensivo della riserva di efficacia, con la ripartizione della spesa pubblica totale nelle tre quote di partecipazione - FESR 50%, Stato 35%, Regione 15% - secondo l'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare la nuova ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR) tra Assi e Attività del Programma, secondo l'allegato n. 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di riservarsi le opportune modifiche al piano finanziario del programma in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del Programma stesso e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul BUR.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE